

Numero della proposta
31

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867. 67.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 17. Genne 1867.
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

[Handwritten signature]

Relatore

Approvata nella tornata del

186

N. 31.
Progetto di legge presentato dal Ministro
delle Finanze / Giardina

1 348

Tutti i pagamenti fatti o ricevuti
dalle Amministrazioni Governative, Provinciali
e Comunali; da quelle delle Opere Pie
degli Istituti di pubblica Istruzione, delle
Casse di Risparmio e Camere di Commercio

Signore

Senata del 17. Gennaio 1868.

Lasi

Le leggi di Bollo e Registro mentre esigono
di doppia tassa a carico fideiussore dell'atto tutti i
pagamenti che si facciano risultare da scritto, contengono
tuttavia parecchie esenzioni per le quali sono resi
immuni da ogni tassazione i pagamenti fatti o
ricevuti dalle Amministrazioni Governative, e
per taluna specie egualmente di quelli che sono fatti
o ricevuti da altre Amministrazioni o Istituti.

Queste esenzioni, consigliate specialmente dallo
scopo di non smagliare con formidabili formalità e
cogni inevitabili ritardi che ne dipendono l'
andamento dei servizi pubblici affidati a quelle
Amministrazioni o Istituti, se hanno in parte
ragione di esistere quanto alle Amministrazioni
Governative, cioè per quella porzione delle tasse
che ricadrebbe a carico delle stesse Amministrazioni.

non si ha più ragione perché abbiano con grave
dispendio dell' Erario Nazionale a costituire un
ingiusto privilegio per i privati che conchiudono affari
con lo Stato e cogli altri Beneficiari favoriti.

Il movimento di somme o valori che è causato
da quegli affari è forse dubbio il più esteso e il più
importante che abbia luogo nel Regno, e i privati
che ne partecipano e ne traggono particolare vantaggio
non pagano ragionevolmente esen sotttratti a quelle
stesse generali condizioni che per i bisogni dello
Stato la legge di tassa ha dovuto imporre a
qualsivoglia simile movimento intervenuto
esclusivamente fra privati.

Del resto questo privilegio, che come si è notato
profitta solo in parte all' Amministrazione, mentre
in parte risparmia ingiustamente i privati, perché fatti
condotti dalle sole leggi di tassa sugli affari, giacché
non lo accordano in identiche circostanze le altre leggi
d'imposte si diretti che indiretti, e non è corrisposto
se non raramente da reciprocità da parte delle

Amministrazione e Debiti non Sovrativi ?

Per queste considerazioni, e poichè nelle attuali condizioni finanziarie del Regno si reputa essere stato obbligo del Governo e del Parlamento di non lasciare indelato qualunque mezzo atto ad aumentare, anche in ristretta misura, le risorse fiscali, mi sono proposto il problema se, considerata la comunanza del carico delle tasse e affari fra tutti le parti che li contribuiscono, non si fosse modo, rispetto ai pagamenti fiscali, di applicare e ripetere anche una porzione soltanto delle tasse di tasse che incombenti alla parte privata, e ciò senza rendere necessaria formalità veruna, e senza ragionare conseguentemente il menomo inciampo o ritardo nei servizi amministrativi.

Col progetto di legge che ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Camera, si spera, o almeno di ^{per venire} arrivare alla riduzione di quel problema, considerando coi bisogni del Tesoro tutti i requisiti che sono consigliati dall'equità e dalla giustizia.

invece della matrice che si vuole coprire in tassa.

E perché siate in grado di giudicare se la mia speranza sia o non fondata, io mi permetto di esporre i principali motivi che sono valvoli a giustificare le singole disposizioni del progetto.

La risoluzione del problema che ho dianzi accennato si contiene principalmente negli art. 1° e 3° del progetto coi quali sui pagamenti in parola viene imposta una tassa graduata ^{a parte} dall'uno per mille, mitigata ancora da una speciale graduazione rispetto ai pagamenti di somme inferiori a tre mille.

La riscossione della tassa viene eseguita mediante l'apposizione di speciali marche da bollo da farsi dagli Agenti riscattatori o pagatori, e julle ricevute, se si tratta di pagamenti eseguiti nelle Casse delle Amministrazioni, ovvero sui mandati, polizi, ed ordini a pagare, o sulle relative ricevute, se trattasi di pagamenti da effettuarsi dalle stesse Amministrazioni.

Con ciò la misura della tassa rimane ristretta in proporzioni ^{non esageranti} ~~esageranti~~ ~~alla~~ tangenti di tassa che sarebbe applicabile a carico d'una delle parti

on si trattasse di pagamenti intervenuti esclusivamente fra privati; l'Erario è pienamente garantito per il pronto ed integrale conseguimento dell'imposta; e i servizi amministrativi non vincolati né incagliati da formalità o da altre inutili lungaggini non possono più fornire di pretesto per sottrarre all'azione dell'imposta una parte così cospicua del movimento degli affari.

E poiché a partecipare dei vantaggi del proposto sistema farebbero chiamati anche le Amministrazioni Provinciali, Comunali, e quelle dell'Opere pie, degli Istituti di pubblica istruzione, delle Casse di risparmio e delle Camere di Commercio, le quali non avrebbe, come le Amministrazioni Governative, ragione a pretendere quell'unione anche per la parte di tassa che ricorre a loro speciale carico, così il sistema per le Amministrazioni e gli Istituti non Governativi si converte in un reale beneficio, abilitando a fare qualsiasi uso delle quinte e dei recapiti e documenti colpiti dal progetto senza pagamento di pegno, e senza formalità di sorta, ed anzi con isgravo di quella solidale responsabilità che pesa su tutte le parti contraenti - per lo

Miglior

C

inadempimento delle leggi sul bollo e sul registro

L'art. 2.^o enumera le inispirabili esenzioni alle disposizioni della legge. Attira la minima impostanza e la speciale natura dei pagamenti che sono compresi nelle esenzioni, invece evicente che non si potesse formare soggetto di tassazione.

Le speciali sanzioni penali formano la materia dell'art. 4.^o; e in questa parte pare opportuno riferirsi alla misura delle pene stabilite dalla legge per le infrazioni delle disposizioni relative alla tassa proporzionale di bollo, che è di natura identica a quella stabilita dal progetto.

L'art. 5.^o dispone che i receipti sottoposti alla nuova tassa debbano andare esenti da ogni altra imposta di bollo e registro; e nello stesso tempo restringe il nuovo sistema di tassazione nei suoi limiti naturali, tanto da non nuocere alle disposizioni generali delle leggi sulle tasse d'afari, nel caso che i pagamenti non seguano nella forma semplice amministrativa, ma formino soggetto di atti legali e formali.

Le stesse disposizioni delle leggi di bollo e registro sono mantenute e meglio precisate rispetto alle

D

quistanza o ricorsi e ~~alle~~ ^{alle} obbligazioni chirografarie che interpongono fra i privati, in ogni si concernano interessi o fidei ad altre annualità, o somme o valori non eccedenti le Lire 30.

Col 6.º ed ultimo articolo si chiede la facoltà di proporre con Decreto Reale circa la forma e modi di opposizione e di annullamento delle marche di bollo.

È troppo naturale che trattandosi di stabilire talune forme speciali per l'esecuzione delle leggi siano conferite al Governo le relative facoltà, dappoichè i modi e le forme di pratica esecuzione sono materia che può essere più convenientemente regolata dal solo potere esecutivo.

Due calcoli istituiti sui più recenti prospetti statistici, e fatti le occorrenti detrazioni, sia rispetto ai pagamenti di somme inferiori a Lire 5. che pubblici immobili da tassa, fu per le speciali esenzioni proposte nell'art. 2.º, si può con fondamento ritenere che la proposta tassa sia per far entrare nella legge Erariale una somma annua di circa quattro milioni, ^{e mezzo} ~~potrebbe~~

computarsi in annua Lire 3.237.785.666 di movimento
di fondi che sarebbe imposti in ciascun anno.

Questa nuova risorsa o Signori mi pare
abbastanza universalmente accolta nelle attuali commissioni finanziarie
del Regno perchè io posso menomamente dubitare che
il progetto che vi è sottoposto non venga esaminato e
discusso con quell'interrogamento e quella premura
che voi avete sempre mai dimostrato ogni qualvolta
si tratta di provvedere ai bisogni del Tesoro
Nazionale.

Progetto di Legge

Art. 1°

Novena

Per ciascun pagamento fatto alle Amministrazioni Governative Provinciali e Comunali ed a quella delle Opere Pie e degli Istituti di Pubblica Istruzione, delle Casse di Risparmio e Camere di Commercio sono dovute a carico di chi ~~pagamento~~ ~~il pagamento~~ le seguenti tasse graduale di bollo:

Da £ 5. a £ 30 £ 10

Da oltre £ 30. a £ 100 15

Da £ 100 a £ 300 25

Da oltre £ 300 a £ 500 35

Da oltre £ 500 a £ 1000 45

e così da oltre £ 1000 con aumento di £ 1. per ogni migliaia.

Le frazioni minori di £ 1000 si computano per un migliajo intero.

Uguale tasse a carico di credito o richiedenti sono dovute sui mandati o ordini di pagamento spediti dalle suddette Amministrazioni, nonché sulle note, fatture, cerchi, o semprici richieste in appoggio alle quali siano eseguiti i pagamenti sulla loro emissione di appositi ordini o mandati.

Art. 2.

- Dalle disposizioni del
precedente articolo sono esentati;
- (A) I pagamenti per somme inferiori
a L. 5.
 - (B) Il pagamento del prezzo dei
generi di privativa che si rendono
per conto dello Stato; della carta
bollata, marche da bollo e di registrazione
o per passaporti e di franco bolli
postali.
 - (C) I pagamenti per la emissione
e riscossione dei tagli postali, e
per la trasmissione dei dispacci
telegrafici.
 - (D) I pagamenti per emissione
e estinzione dei buoni del Tesoro.
 - (E) I pagamenti fatti o ricevuti
dalle casse dei Depositi e Prestiti.
 - (F) I pagamenti per le giuocate
del lotto.

Art. 3.

Le tane stabilite dalla
precedente legge saranno riscosse
per mezzo di speciali marche da
bollo, ed apporci quanto ai
pagamenti fatti dalle suddette
Amministrazione, sui mandati,
ordini di pagamento, note, fatture,
elenchi, richieste, bollette, cartelle,
libretti, e quanto ai pagamenti
fatti alle Amministrazioni
medesime sulle quietanze che

l'agente delle Amministrazioni
sarà in ^{ogni} obbligo di rinviare e
di eseguire il pagamento.

Allorchè per gli ordinamenti
particolari di alcuna delle suddette
Amministrazioni potesse tener
luogo della quietanza come sopra
prescritta il ritiro del titolo
rilasciato, in tal caso sullo stesso
titolo saranno apposte anche le
marche corrispondenti all'ammontare
del nuovo pagamento.

Art. 4^o

Salvo il regresso verso le
parti debtrici, gli agenti delle
suddette Amministrazioni
incaricati delle riscossioni o dei
pagamenti sono responsabili della
apposizione delle marche prescritte,
e del pagamento delle relative tasse,
e incorreranno altresì in proprio
per ogni contravvenzione in una
pena pecuniaria nella misura
stabilita dal D. 2. dell'art. 53. del
Decreto 14 Luglio 1866 D. 3122.

Art. 5.

I titoli e documenti che
cadono sotto le disposizioni della
presente legge, quando siano muniti
delle marche prescritte, sono esenti
da ogni altra tassa di bollo, e

di essere qualunque sia il caso
che occorra farne.

Però nulla è innovato alle
disposizioni del Decreto 14 luglio
1865 n. 3121 e 3122 quanto alle tasse
fisce di bollo e alle tasse proporzionali
sul registro rispetto ai pagamenti
per i quali si faccia constanza della
loro esenzione con formale atto
e pubblico o privato.

Continueranno a soggiacere
alle disposizioni degli art. 19. 20.
e 21. 22 del citato Decreto sulle
tasse di bollo le quietanze o ricevute
ordinarie tra privati o interpartiti
società, Istituti di credito, e
Amministrazione diverse da quelle
indicate nella presente Legge,
quando anche siano relativi ad
interessi di capitali o canoni,
d'affitto, annui, livelli, pensioni ed
altre annualità.

Art. 6°

Il Governo Del Re
provvederà con Decreto Reale circa
la forma e i modi di approvazione
e di annullamento delle marche
previste dalla presente legge, la
quale ordina in vigore trenta giorni
dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del Regno. —



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di legge col quale si stabilisce una tassa graduale di bollo dell'uno e mezzo per cento, da tener luogo delle tasse di bollo e registro, sui pagamenti d'ogni specie fatti dalle Amministrazioni governative, provinciali, comunali, e da quelle delle opere pie, dagli istituti di pubblica istruzione, dalle Casse di risparmio, non che per mandati, ordini, fatture, clouchi, richieste per pagamenti fatti dalle Amministrazioni medesime, sia presentato al Parlamento nazionale dal Ministro delle finanze, il quale è incaricato di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Dato a Firenze addi 13 gennaio 1867.

A large, elegant handwritten signature in dark ink, likely of the King himself, written in a cursive style.

A smaller handwritten signature or mark, possibly a ministerial or official signature, located in the lower right quadrant of the page.